



TRIBUNALE DI ANCONA

Presidenza

LINEE GUIDA

IN TEMA DI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA

Normativa di riferimento:

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art. 35 *Istituzione del servizio sanitario nazionale*;

Sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30/05/2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 23 del 4/6/2025, in vigore dal 5/6/2025)

Premessa:

Con la sentenza n. 76/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge n. 833/1978:

- al primo comma, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente;
- al secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice tutelare senta la persona interessata prima di convalidare il TSO;
- ancora al secondo comma, nella parte in cui non prevede che la convalida o il diniego siano notificati alla persona interessata o al suo legale rappresentante;
- al quarto comma, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco di proroga del TSO sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente per gli adempimenti del primo e secondo comma.

Di seguito il testo della norma con le integrazioni disposte dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Art. 35

(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, sentita la persona interessata e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

1) Finalità:

Si ritiene opportuno premettere che il TSO in condizioni di degenza ospedaliera è parte della cura della persona affetta da disabilità/alterazione psichica, assicurata dal servizio sanitario nazionale.

Alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, appare indispensabile individuare indicazioni operative per i soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, al fine di garantire il rispetto delle garanzie costituzionali della persona sottoposta a tale misura.

La immediata applicabilità della pronuncia, che coinvolge aspetti organizzativi relativi a tutti gli enti interessati, rende necessario un coordinamento immediato al fine di garantire la operatività del sistema.

Va rammentato che **l'art. 35 della Legge n. 833/1978 prevede tre termini di 48 ore**, rimasti invariati:

1. il **primo termine** decorre tra la convalida del medico e l'ordinanza del sindaco.

Anche se di solito l'ordinanza è redatta poche ore dopo la convalida, è necessario che il sindaco indichi **l'orario di sottoscrizione dell'ordinanza**, al fine di garantire la possibilità di controllo da parte del giudice.

2. il **secondo termine** decorre tra il "ricovero" e la notifica al giudice tutelare.

Sono emerse varie interpretazioni su cosa debba intendersi per 'ricovero' (se la proposta del medico, cioè il momento in cui prende avvio l'iter del TSO, di solito seguita dopo pochi minuti dalla convalida ovvero il ricovero in esecuzione dell'ordinanza del Sindaco - a volte è consentito ai medici di iniziare i trattamenti obbligatori prima dell'ordinanza essendo invocabile lo stato di necessità): si ritiene di adottare l'interpretazione letterale che fa riferimento all'**inizio del trattamento in condizioni di degenza ospedaliera** - ricovero in senso stretto - sicché **è indispensabile l'indicazione dell'orario di tale evento**. Tale indicazione può avvenire a cura dei medici o a cura del sindaco; **in ogni caso deve essere ricavabile negli atti** trasmessi al giudice tutelare.

3. il **terzo termine** decorre tra la notifica al giudice tutelare e la convalida.

In questo lasso di tempo andranno compiuti tutti i nuovi adempimenti (assunzione di informazioni, disposizione di accertamenti, audizione dell'interessato - con relativa verbalizzazione; provvedimento di convalida o non convalida). Il termine finale è rispettato con il **deposito telematico del provvedimento**.

2) La rete dei servizi:

I soggetti coinvolti nei procedimenti di TSO sono:

- i sanitari preposti alla formulazione di proposte di trattamento coattivo, alle relative convalide e al ricovero in regime ospedaliero: medici del servizio sanitario nazionale, Dipartimento di Salute Mentale di Ancona, Centri di Salute Mentale di Ancona, Falconara, Senigallia, Jesi, Fabriano, Osimo; Reparto psichiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, SPDC Ospedale di Jesi, SPDC Ospedale di Senigallia;

- i sindaci dei comuni del circondario di Ancona, deputati a disporre il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera proposto dai sanitari,
- l'ufficio del giudice tutelare (magistrati e cancelleria) incaricato della verifica di legittimità del provvedimento di TSO e della sua eventuale convalida,

3) Referenti:

Si conviene di indicare in una scheda separata (Allegato A), da ritenersi parte integrante il presente accordo, per ciascun soggetto coinvolto, il nome del/dei responsabile/i, l'ufficio competente (segreteria del sindaco, ufficio amministrativo degli SPDC, cancelleria del Tribunale), un indirizzo di posta elettronica ordinaria e se del caso di PEC, nonché uno o più numeri telefonici, fissi o mobili, **dedicati e presidiati almeno in orario di ufficio**.

Gli enti e i soggetti di cui al punto 2) garantiscono in particolare l'operatività di numeri di telefono dedicati e reperibili, per gli adempimenti urgenti e per concordare modalità e orario dell'audizione e si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione, nonché di indirizzi di posta elettronica ordinaria per la comunicazione del link di collegamento per il caso di audizione a mezzo video-chiamata (v. *infra*).

I giudici tutelari di turno possono essere raggiunti tramite la cancelleria, che provvederà a segnalare al Presidente di Sezione o ai giudici tutelari togati eventuali richieste provenienti dai comuni o dai sanitari ove non strettamente connesse alle esigenze del turno.

4) Modalità di collaborazione:

ATTIVITÀ DEI SANITARI E DEI SERVIZI DI PSICHIATRIA

I sanitari preposti alla formulazione di proposte di trattamento coattivo e relative convalide cureranno di motivare dettagliatamente lo stato clinico del paziente e in generale i tre requisiti del TSO (alterazioni psichiche tali da richiedere interventi urgenti, mancata accettazione da parte dell'interessato, impossibilità di misure extraospedaliere).

La convalida deve provenire da un medico dell'unità sanitaria locale. Per le proroghe la convalida non è richiesta e la proposta di proroga deve essere fatta dal "*sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale*".

Essi cureranno inoltre di indicare nei rispettivi provvedimenti l'orario di firma e in ogni caso **l'orario di avvenuto ricovero**.

I responsabili dei reparti di psichiatria degli ospedali assicurano la reperibilità di personale che garantisca l'effettività delle audizioni, personali o a mezzo videochiamata, da parte del giudice tutelare.

Gli stessi assicurano altresì la disponibilità di dispositivi idonei al collegamento da remoto e della relativa connessione.

ATTIVITÀ DEI COMUNI

Il sindaco che dispone un TSO con ricovero in ospedale, deve provvedere immediatamente, prima ancora della trasmissione dell'ordinanza all'ufficio del giudice tutelare, alla **comunicazione dell'ordinanza all'interessato o al suo legale rappresentante (ove esistente)** a mezzo della polizia locale o messo comunale, che dovrà redigere apposita relata di notifica.

Legali rappresentanti sono ad esempio i genitori in caso di TSO a carico di minorenni, l'amministratore di sostegno munito di poteri sanitari e il tutore. In urgenza, la verifica in ordine alla esistenza di un legale rappresentante – che comunque spetta al sindaco – può avvenire mediante consultazione dei registri anagrafici. Tale verifica potrà essere svolta anche dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, che se del caso lo segnalerà al sindaco e comunque al giudice tutelare ai fini dell'audizione.

Se il paziente è sedato al momento della comunicazione dell'ordinanza, il messo comunale o la polizia municipale ne daranno atto nella relata.

I comuni hanno l'obbligo di **notificare senza indugio l'ordinanza da convalidare al giudice tutelare**, mediante messo comunale ovvero comunicazione PEC; in caso di trasmissione a mezzo messo notificatore questa dovrà avvenire nel rispetto degli orari di apertura degli uffici del Tribunale, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Unitamente all'ordinanza da convalidare, deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice tutelare la seguente documentazione:

- a) la proposta del medico con motivazione e la convalida sanitaria, **entrambe con data e ora**, nonché tutti gli altri atti medici allegati.
- b) la prova della comunicazione all'interessato o al suo legale rappresentante (ove esistente) dell'atto da convalidare;
- c) l'indicazione precisa dell'ospedale dove la persona è ricoverata e **l'orario di ricovero**.
- d) se la persona non parla italiano, la traduzione dell'atto da convalidare in una lingua conosciuta dall'interessato, effettuata a cura del comune, nonché il nome e i contatti dell'interprete nominato dal medesimo comune.

Se anche solo uno di questi documenti manca, la cancelleria riceverà comunque la richiesta ma inviterà il comune, anche su disposizione del giudice, ad integrarla.

Quando il trattamento sanitario obbligatorio è disposto dal **sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'interessato**, lo stesso sindaco curerà di darne comunicazione al sindaco di quest'ultimo comune e al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.

Nel caso in cui il trattamento è adottato nei confronti di **cittadini stranieri o di apolidi**, il sindaco ne darà comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.

ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE (CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E GIUDICI)

Una volta ricevuta tutta la documentazione, la competente cancelleria del Tribunale provvede a contattare immediatamente il giudice tutelare di turno, affinché compia le verifiche e gli adempimenti necessari nei tempi previsti dalla legge.

Il giudice tutelare, prima della convalida, può assumere informazioni ed eseguire accertamenti; deve in ogni caso sentire l'interessato, presso la struttura sanitaria in cui lo stesso è ricoverato.

L'audizione, tenuto conto del personale di magistratura addetto e della molteplicità degli impegni giurisdizionali, può avvenire mediante accesso personale e diretto in ospedale

ovvero mediante collegamento audio-video, attraverso l'applicativo Microsoft Teams. Solo in casi di eccezionale necessità e urgenza possono essere utilizzati collegamenti con altre applicazioni (whatsapp, zoom o altro).

Il giudice tutelare di turno predispose il decreto di fissazione dell'audizione della persona sottoposta a TSO e lo deposita nel fascicolo telematico; in caso di videochiamata indica nel decreto il link per il collegamento. Nei casi di urgenza (ma per la sola audizione in presenza) il giudice può disporre l'audizione per le vie brevi e il decreto può essere redatto come "atto d'ordine", con la sola firma del personale amministrativo assegnato alla cancelleria. Il decreto non deve essere preventivamente comunicato o notificato alla persona sottoposta al TSO.

La cancelleria provvede a comunicare al comune e alla struttura sanitaria ove il soggetto sottoposto a TSO è ricoverato il decreto di fissazione dell'udienza e le informazioni necessarie sull'udienza stessa (data, ora, modalità).

Qualora il giudice riceva l'ordinanza del sindaco priva della prova della comunicazione all'interessato, il giudice stesso, nel corso dell'audizione, informerà il paziente dell'ordinanza, sanando la mancata comunicazione (se però l'interessato ha un legale rappresentante, l'audizione non sana la mancanza della comunicazione a quest'ultimo).

L'audizione avverrà di norma la mattina successiva alla notificazione del provvedimento da convalidare, nella prima parte della mattinata. In caso di video-chiamata, all'orario indicato, il giudice avvierà la riunione invitando la struttura a parteciparvi dopo aver trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria il link con il collegamento all'udienza.

Se il paziente è in condizioni di totale incapacità di partecipare all'audizione o al video-collegamento (ad esempio perché ancora sedato), se ne darà atto e si procederà alla convalida dando conto degli altri elementi a disposizione, nel rispetto del termine di 48 ore.

La redazione di un verbale dell'ascolto è preferibile ma può essere omessa nei casi di urgenza, dando atto delle risultanze dell'audizione nel decreto.

Il Tribunale assicura che l'attività di convalida dei TSO venga garantita sempre, mediante turnazioni settimanali che comprendono giudici civili togati e onorari, secondo la programmazione predisposta dall'ufficio (Presidente del Tribunale o Presidente di Sezione).

Successivamente alla convalida del TSO da parte del giudice, la cancelleria provvede:

- alla comunicazione del provvedimento del giudice al sindaco;
- alla notificazione del medesimo provvedimento alla persona interessata o al suo rappresentante legale, ove esistente, a mezzo polizia municipale; nel decreto, il giudice tutelare avrà cura di precisare che la polizia municipale ha facoltà di sub-delegare tale attività alla polizia municipale del comune ove la persona si trova ricoverata.

5) Ambito di applicazione delle presenti Linee Guida e pubblicità:

Le presenti Linee Guida vengono immediatamente pubblicate nel sito del Tribunale, comunicate a tutti i soggetti interessati di cui al superiore punto 2).

Esse sono altresì trasmesse:

- Alle Aziende sanitarie competenti per territorio e alla Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Alla Prefettura;
- Al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

6) Monitoraggio:

I firmatari delle presenti Linee Guida si impegnano ad organizzare incontri periodici, con frequenza almeno annuale, che permettano l'aggiornamento del documento e dell'Allegato A contenente i nomi e i contatti dei referenti e la revisione/implementazione delle procedure stabilite alla luce delle esigenze eventualmente sopravvenute.

Ancona, data delle sottoscrizioni

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Edi Ragaglia
 EDI RAGAGLIA
 MINISTERO
 DELLA
 GIUSTIZIA
 16.07.2025
 09:33:38
 GMT+01:00

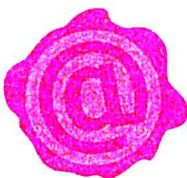


Responsabile dell'Unità Operativa
 complessa Clinica Psichiatrica presso Gli
 Ospedali Riuniti Di Ancona
Prof. Umberto Volpe

Firmato digitalmente da Umberto Volpe
 Data: 16.07.2025 15:26:34 CEST
 Organizzazione: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE/00382520427

Direttore DSM AST AN
Dott. Massimo Mari

Massimo
 Mari
 16.07.2025
 11:18:15
 GMT+02:00



Direttore socio-sanitario AST ANCONA
Dott. Massimo Mazzieri

MASSIMO
 MAZZIERI
 16.07.2025
 10:49:59
 GMT+02:00



Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

GIOVANNI
 STROPPIA
 16.07.2025
 10:50:25
 GMT+02:00



I sindaci dei Comuni del Circondario di
 Ancona sottoscrivono per adesione

